

DIRITTOVENTUNO

PERIODICO DI INFORMAZIONE GIURIDICA A DISTRIBUZIONE INTERNA



IN QUESTO NUMERO...



...ALL'INTERNO
SPECIALE RIFORMA COSTITUZIONALE

DIGIEC

VOLLEY E BASKET MEDITERRANEA, PROGETTO ERASMUS

IURISPRUDENTIA

LA MESSA ALLA PROVA, SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO, TUTELARE IL BRAND

ATTUALITÀ

#JESUIS AMATRICE, JOBS ACT FRANCESE, TFP EUROPEO, IVAFE

WWW.DIGIEC.UNIRC.IT



Sommario


EDITORIALE
di Marianna Dicosta pag 3

SPECIALE RIFORMA COSTITUZIONALE pag 4 - 5

PROGETTO ERASMUS pag 7

TUTELARE IL BRAND pag 8

LA MEDITERRANEA pag 6
contaminata dallo sport



#JESUIS: AMATRICE O CHARLIE HEBDO? pag 11



SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO pag 9

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE pag 10



JOBS ACT À LA FRANÇAISE pag 12



TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA EUROPEA pag 13



L'IVAFE: IMPOSTA ATTIVITÀ ESTERO pag 14



Redazione

Direttore
Giuseppe Abramo

Caporedattore
Francesca Dicosta

Editorialista
Marianna Dicosta

Caposervizio Rubrica Di.Gi.Ec.
Adele Nostro

Capiservizio Rubrica Lurisprudenzia
Gianmarco Iaria
Domenico Camera

Caposervizio Rubrica Attualità
Chiara Violi

Fondato da
Gaetano D'Agostino
Giuseppe Abramo

Email: redazione.diritto21@gmail.com



Impaginazione e Stampa
Università Mediterranea
Ufficio Marketing e Comun. Strategica
Viale Amendola 8/b - Reggio Calabria
0965.24687
marketing@unirc.it

di Marianna Dicosta

“Un voto libero ma responsabile”

Tutti i cittadini italiani hanno fissato in agenda un appuntamento il 4 dicembre 2016: andare alle urne per esprimere il loro favore o il loro disappunto rispetto alla Riforma Renzi-Boschi. Nell'Italia degli ultimi decenni, in cui il rapporto tra cittadini e classe politica sembra essere molto complicato, appare insolito che per una volta il popolo eserciti la funzione legislativa in prima persona e non soltanto per il tramite dei suoi rappresentanti in Parlamento. La domanda allora vien da sé: come può essere stato possibile arrivare a questo punto?

La legge di riforma costituzionale è stata approvata in seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza assoluta. Non essendo stato raggiunto il consenso dei 2/3 dei suoi componenti, tale progetto di riforma non è diventato immediatamente legge. A questo punto, come previsto dall'art. 138 (Cost.), 237 deputati di maggioranza + 166 di minoranza (a fronte del quorum richiesto di soli 126 deputati di Montecitorio) hanno richiesto il referendum confermativo della riforma costituzionale, corredando tale richiesta con una raccolta di firme “per far sentire con forza la volontà dei cittadini”. Sembrerebbe che i nostri parlamentari abbiano quindi ceduto il passo, conferendo al popolo “l'ultimo appiglio” - come lo definì Guarino -, l'ultima parola sulla modifica de “la costituzione più bella del mondo”, al fine di rispondere al loro malcontento ed alla loro insoddisfazione. A noi piace pensarla così, perché sarebbe troppo triste ritenere che siano ricorsi alla democrazia diretta per rifuggire dalla responsabilità politica.

A questo punto però noi cittadini-elettori corriamo un rischio: quello di propendere per il sì o per il no a seconda delle valutazioni comunque fatte dalle varie forze politiche, rispondendo quindi alle direttive di un partito. Questo non dovrebbe essere consentito ad alcuno, poiché se le idee di partito cambiano traducendosi in diverso correntismo, se

i suoi esponenti di anno in anno (per non dire di mese in mese) sono diversi, le nostre idee ed i nostri valori invece - che trovano nella Costituzione del Paese la loro più compiuta attuazione - difficilmente muteranno.

Prendere una scelta consapevole e scevra da ogni condizionamento politico è perciò un dovere verso se stessi nella votazione di un referendum costituzionale, che tra l'altro non si propone così di frequente. Ricordare che le forze che hanno scritto la nostra Costituzione - Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano e Partito comunista italiano - erano fortemente contrapposte (nemiche oseremmo dire) e che comunque sono riuscite e a trovare un punto d'incontro per la sua stesura al fine di operare la ricostruzione morale del Paese, è proprio esemplificativo del fatto che il voto di questo referendum non può e non deve riflettere il particolarismo partitico.

Quindi, all'alba di una riforma non condivisa dai diversi partiti, è stato richiesto al popolo di esprimersi, tornando così agli antichi fasti della “vox populi, vox Dei”. Si è deciso pertanto di affidare una riforma di rilievo importantissimo ad una consultazione senza quorum, di correre i rischi del populismo, dell'informazione fuorviante o del più comodo astensionismo.

Perciò quello che chiediamo alla gente comune, e che a maggior ragione dobbiamo pretendere da noi studenti, aspiranti operatori del diritto, è di conoscere la riforma che andremo a votare con strumenti neutri.

Per questo motivo, nelle pagine seguenti della nostra rivista giuridica, che da statuto è apartitica ma non apolitica, troverete una breve trattazione degli aspetti principali della riforma, con l'auspicio che possa essere uno strumento per l'esercizio di *un voto libero, ma responsabile*.

Speciale RIFORMA COSTITUZIONALE

A cura di Francesca Dicosta e Domenico Camera

L'art. 48 della nostra Carta Fondamentale definisce il diritto di voto come "dovere civico". Il nostro *idem sentire de republica* ci impone però di recarci alle urne soprattutto con un preciso dovere morale, quello di votare "informati". Per questo motivo è bene chiarire, seppur sinteticamente (data la vastità della riforma in questione), che cosa prevede la quæstio costituzionale sulla quale saremo chiamati ad esprimerci il prossimo 4 dicembre.

CORTE COSTITUZIONALE

Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato.

Stando alle previsioni della riforma, la Corte potrebbe essere inoltre chiamata in causa per accertare, in via preventiva, la **legittimità delle leggi elettorali**, su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei componenti della Camera.

LA CAMERA

Resterà composta da 630 deputati eletti a suffragio universale, ma sarà la sola ad accordare o revocare la fiducia al Governo, venendo così soppressa la compartecipazione del Senato in tal senso.

IL SENATO

Muterà la sua denominazione in "Senato delle Autonomie" e sarà infatti rappresentativo delle istituzioni territoriali. Il numero dei senatori si abbasserà così da 315 a 100 e la sua composizione verrà mutata in *elettiva di secondo grado*: 95 dei suoi membri saranno scelti dai Consigli Regionali e 5 verranno invece nominati dal Presidente della Repubblica. I 95 senatori scelti dalle regioni saranno eletti con metodo proporzionale: i Consigli Regionali saranno chiamati dunque a nominare **74 consiglieri regionali** (minimo due per regione, tenuto conto del peso demografico di ogni ente) e **21 sindaci** (uno per regione, escluso il Trentino-Alto Adige che ne nominerà due). La durata del loro mandato da senatori coinciderà con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Scomparirà invece la figura dei **senatori a vita** (carica che resterà valida solo per gli ex Presidenti della Repubblica) e al loro posto saranno nominati dal Capo dello Stato 5 membri con mandato settennale. Inizialmente resteranno comunque in carica i senatori a vita attuali che con la riforma diventano di fatto una categoria "ad esaurimento". A tutti i senatori, ad ogni modo, verranno riconosciute le stesse **immunità** di cui godono ora i membri della Camera e percepiranno unicamente lo **stipendio** da amministratori, senza essere retribuiti ulteriormente dal Senato. Il compito principale del Senato sarà quello di esercitare una funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città Metropolitane e i Comuni. Verrà infatti di molto ridimensionata la sua **competenza legislativa**, limitata alle leggi costituzionali e a quelle su referendum, trattati UE, enti territoriali e minoranze linguistiche. Sparirà la navetta parlamentare: i nuovi senatori potranno esprimere pareri e proporre modifiche alla Camera relativamente ai disegni di legge, ma i deputati saranno liberi anche di non accogliere gli emendamenti proposti, salvo che questi non abbiano ad oggetto il rapporto Stato-Regioni. In tal caso la Camera potrebbe riuscire a rifuggire da eventuali emendamenti del Senato solo con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Alla sua elezione non parteciperanno più i delegati regionali, ma solo le Camere in seduta comune che dovranno esprimersi, nei primi tre scrutini, almeno con i $\frac{2}{3}$ dei loro componenti, dal quarto scrutinio in poi saranno necessari i $\frac{3}{5}$, dal settimo invece sarà richiesta la maggioranza assoluta dei votanti (ossia dei presenti). Il **Presidente supplente** non sarà più quello del Senato, bensì il Presidente della Camera.

TITOLO V

Vengono ricondotte esclusivamente all'alveo statale talune materie, prima oggetto di competenza concorrente. Inoltre, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale", previa proposta del Governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni.

ABOLIZIONE DELLE PROVINCE

Le 110 Province italiane, già trasformate in via transitoria in Enti di secondo livello, verranno definitivamente cancellate dalla Carta. Tutte le loro competenze verranno divise tra Comuni, Città Metropolitane, Regioni e Stato.

ABOLIZIONE DEL CNEL

La Riforma abroga anche il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

REFERENDUM

Il quorum che rende valido il risultato di un referendum abrogativo resterà quello del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La novità sta nel fatto che, se i promotori riusciranno a raccogliere più di 800mila sottoscrizioni, il quorum subirà un abbassamento e non sarà più calcolato sul numero degli aventi diritto, ma sul numero dei votanti dell'ultima tornata elettorale e sarà richiesto il 50% + 1 di questi ultimi. Vengono inoltre introdotti i **referendum propositivi**, finora non contemplati nella nostra Carta, per interrogare la popolazione su temi di stringente attualità.

È nostro impegno, a questo punto, rendere edotto il cittadino circa le opinioni a favore dei due schieramenti creatisi in ragione del suddetto referendum.

Le ragioni del SI



- **Snellimento dell'iter legislativo:** con il superamento del bicameralismo perfetto sarà la Camera dei Deputati ad approvare la maggior parte delle leggi, superando così il macchinoso meccanismo della "navetta" tra Camera e Senato. Producendo una velocizzazione riguardo l'approvazione delle leggi.
- **Maggiore stabilità governativa:** sarà solo la Camera a concedere e rilevare la fiducia al governo, meccanismo che aumenta, non di poco, l'importanza dell'esecutivo dal momento che la stessa maggioranza che l'ha voluto difficilmente boccherà le sue iniziative legislative.
- **Limitazione del ricorso ai Decreti Legge:** dal momento che il nuovo testo costituzionale prevede un *iter* velocizzato per i disegni di legge governativi.
- **(ri)Espansione di alcune materie di competenza Statale:** la riforma del Titolo V, attuata nel 2001, aveva creato un meccanismo cripto-federale, in ossequio al quale le regioni avevano visto aumentare le proprie competenze legislative; oggi, invece, tornano allo Stato alcune competenze considerate "centrali per natura" come: "le grandi reti" con riferimento al trasporto e alla navigazione, dunque creazione e organizzazione di porti e aeroporti; "il trasporto nazionale" dell'energia e la tutela dell'ambiente e della salute.
- **Risparmio della spesa Statale:** questa attuata attraverso l'abolizione del bicameralismo perfetto comporta la riduzione del numero dei Senatori, che scendono a 100; l'eliminazione delle Province le cui competenze vengono ripartite tra Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato.
- **Abolizione del CNEL:** questa, oltre a comportare un importante risparmio per la spesa statale, demolisce un istituto assolutamente inutile all'interno della macchina statale.



Le ragioni del NO



- **Non produce semplificazione,** anzi: l'abolizione del Bicameralismo perfetto, non produce una semplificazione dell'apparato legislativo, ma anzi lo rende più complesso aumentando fino a 10 i procedimenti legislativi (12 secondo alcuni). Il meccanismo della "navetta" in alcuni casi rimane perché il Senato può richiamare a sé leggi in materie di "sua competenza"
- **Pericoli di "derive autoritarie":** il combinato disposto dato dall'*italicum* e dalla riforma costituzionale concentra nelle mani del Governo e del suo presidente un potere superiore rispetto a quello degli altri organi, vanificando la presenza di contrappesi tra i poteri dello Stato.
- **Non diminuisce i costi della Politica:** l'abolizione del Senato comporta la riduzione di 1/5 dei costi del Senato. Il che è aggravato dalle spese che vanno aggiungendosi -de facto- agli impegni "senatoriali" che vogliono il sindaco-senatore a Roma ogni qualvolta ne sia richiesta la partecipazione ex mandato.
- **Scarsa efficienza dei nuovi senatori:** i Sindaci e i Consiglieri Regionali scelti per fare i senatori sono chiamati ad eseguire sia il mandato "regionale" che quello nazionale, pregiudicando la qualità del lavoro in entrambi i casi. Tale pretesa si basa sulla convinzione secondo la quale il cittadino, eletto sindaco, o consigliere comunale, a causa dei gravosi impegni che pesano sulla carica, difficilmente riuscirà a coniugare due simili mandati.
- **Inasprimento dei termini per il ricorso agli strumenti di "democrazia diretta":** le firme richieste per presentare leggi di iniziativa popolare aumentano da 50.000 a 150.000; per i referendum, in cambio di una modica riduzione del quorum le firme passano da 500.000 a 800.000.
- **Non è una riforma "legittima":** i sostenitori del no attaccano dalle basi questa riforma, ne affermano la sua illegittimità in quanto prodotta da un parlamento eletto attraverso una legge elettorale (*il porcellum*) dichiarata incostituzionale dalla consulta.
- **Scarsa chiarezza del testo:** il testo appare in molti punti lacunoso, rendendo praticamente impossibile una rapida comprensione. Questo aumenterebbe i ricorsi alla Corte Costituzionale, chiamata a interpretare le norme dubbie o incomplete. Un esempio può essere l'art 57 cost (riforma) il quale stabilisce al secondo comma, che i senatori saranno eletti dai Consigli Regionali tra i propri componenti; mentre al quinto comma afferma che i senatori saranno eletti in relazione alle scelte espresse dagli elettori, alludendo probabilmente alla possibilità che, proprio gli elettori durante la votazione indichino il consigliere/sindaco che vogliono indossi anche la carica di senatore.

LA MEDITERRANEA CONTAMINATA DALLO SPORT

Mediterranea Volley e Mediterranea Basket

Grazie all'iniziativa del Movimento "Contaminiamo i saperi", coordinato dal Prof. Angelo Viglianisi Ferraro, ed alla voglia di creare momenti di aggregazione, anche all'interno dell'ambiente universitario alcuni studenti della nostra Università hanno dato vita alle due squadre ufficiali dell'Ateneo Reggino: Mediterranea Volley (pallavolo) e Mediterranea Basket (basket).

Nati in via sperimentale, i due team hanno ottenuto ottimi risultati partecipando ai campionati del Centro Sportivo Italiano - sezione regionale - (grazie alla disponibilità dell'Associazione "D. Suraci").

Durante tutto l'anno i ragazzi della Mediterranea hanno organizzato allenamenti ad hoc e partite settimanali nell'ambito dei quali venivano coinvolti di volta in volta sempre più studenti di tutto l'Ateneo.

I primi successi non sono tardati ad arrivare: i ragazzi della pallavolo hanno vinto il *Campionato Championship*, portando a casa un importante trofeo offerto al prof. Catanoso. Quest'ultimo è stato, peraltro, premiato proprio dal CSI, per il suo impegno a favore degli studenti della provincia di Reggio Calabria, in occasione della cerimonia di chiusura delle attività agonistiche della scorsa stagione e di apertura di quella corrente, svoltasi il 1° ottobre scorso presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Per questo nuovo anno i due team, composti da studenti e docenti di tutti e sei i Dipartimenti dell'Università Mediterranea, si preparano ad una nuova avventura sportiva con tante grandi novità in mente, come ha comunicato il Rettore, che si è complimentato con i giovani atleti, confermando la sua volontà di investire nello sport in Ateneo, un settore importante per l'aggregazione e la crescita umana degli studenti.

Il nuovo anno sportivo della Mediterranea è stato inaugurato il 12 ottobre presso il Pala CSI di Gallina, durante una giornata interamente dedicata allo



sport, alla quale hanno aderito tutti gli appassionati di basket e di pallavolo, per poter discutere l'eventuale tesseramento nelle due formazioni sportive universitarie.

Oltre alla creazione dei due team, per chiunque voglia praticare i suddetti sport, i ragazzi del Movimento si impegneranno inoltre ad organizzare partite settimanali alle quali tutti saranno invitati a partecipare, a prescindere dalla bravura o meno degli interessati. Gli unici requisiti richiesti saranno la voglia di socializzare e crescere assieme, creando un bel gruppo e magari cogliendo l'occasione per stringere nuove amicizie, vivendo appieno l'esperienza universitaria.

Tutti gli aspiranti atleti sono invitati a visitare la pagina Facebook del "Movimento Contaminiamo i Saperi - Laboratori di Ateneo" e le pagine, sempre del Movimento, dedicate agli sport.

Non fatevi sfuggire l'occasione di partecipare a questi eventi sportivi, fonte, non solo di divertimento ma soprattutto di crescita personale per rendere l'ambiente universitario un centro di formazione a 360°.

A cura di Enrico Maria Surace



L'Università Mediterranea al centro dell'Europa

L'importanza formativa dell'esperienza "Erasmus"



Il nostro Ateneo, da alcuni anni a questa parte, ha notevolmente intensificato le attività di stipulazione di accordi con numerosi enti ed atenei europei, attraverso cui condividere progetti Erasmus di tipo "Traineeship" (c.d. "plus") ma soprattutto "studio". Un vero e proprio percorso di "Internazionalizzazione" dell'Università reggina, che ha visto dal 2015 al 2016 un aumento del numero di studenti in mobilità pari a 350. Si tratta di vere e proprie esperienze formative che consentono una preparazione a 360° dello studente, in particolare attraverso l'apprendimento della lingua straniera e quindi con la possibilità di realizzare la conoscenza di nuove realtà oltre i confini nazionali.

Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia ha visto crescere vertiginosamente il numero di studenti in partenza verso le principali città europee, e in questa edizione "Diritto21" abbiamo colto la possibilità di porgere alcune domande a Salvatore Ruggiero, studente DIGIEC, che nel mese di giugno ha terminato la sua prima esperienza Erasmus studio a Vigo.

Salvatore, potresti spiegare a chi ancora non ha avuto modo di sentirne parlare, in cosa consiste l'esperienza Erasmus?

La parola Erasmus viene spesso accostata ad una serie di espressioni che sembrano delle mere frasi fatte: una su tutte è "l'Erasmus è il periodo più bello della propria vita". Ebbene, dopo aver vissuto in prima persona questa esperienza posso affermare che tali frasi, per quanto enfaticamente possano apparire, corrispondono al vero. È un momento di studio ma anche e soprattutto di crescita interiore.

Ti confronti con una realtà che non ti appartiene ed ogni giorno scopri un nuovo lato di te che disconosci.

Personalmente mi ha aiutato ad assumere piena consapevolezza dei miei mezzi e delle mie capacità.

Altro aspetto fondamentale è il fattore umano: si costruiscono una serie di relazioni forti a tal punto da

considerare le persone che ti circondano alla stregua di una seconda famiglia e la città una seconda casa.

Raccontaci la tua esperienza in terra spagnola, in particolare: quando hai deciso di partire e cosa ti ha spinto a farlo.

La mia è stata una scelta impulsiva. Andare a vivere in un altro Paese, senza i tuoi punti di riferimento, senza la tua famiglia è una cosa che spaventa. Inizialmente, a causa di queste paure, mi sarei dovuto fermare solo sei mesi, ma ad Ottobre – un mese dopo il mio arrivo – avevo già deciso di prolungare la permanenza fino a giugno. Ho preso questa decisione perché avevo voglia di essere più indipendente ed autonomo e alla fine posso dire di essere riuscito nel mio intento: sono maturato più quest'anno che durante tutta la mia vita.

Molti studenti credono che l'esperienza all'estero possa ostacolare il regolare andamento degli studi.

Falso mito, assolutamente da sfatare! Come premesso l'Erasmus permette di esprimere appieno la propria personalità, sei il comandante di una nave il cui destino dipende solo da te.

Con questo voglio dire che sta nella singola persona decidere come affrontare questo percorso e cioè se lasciarsi andare alle tante – troppe – opportunità di divertimento che la vita Erasmus offre o equilibrare in maniera responsabile l'utile ed il dilettevole.

L'anno prossimo svolgerò l'Erasmus Traineeship in uno studio legale spagnolo con sede a Londra. Prima di essere accettato ho dovuto sostenere un colloquio su skype in inglese ed in spagnolo. Se non avessi vissuto l'esperienza Erasmus studio non sarei stato in grado di sostenere un colloquio in lingua straniera e di conseguenza mi sarei precluso questa importantissima opportunità.

La laurea oggi non basta, per questo è importante mettere un eventuale datore di lavoro nella condizione di preferirci ad altri candidati preparati ed agguerriti. Statistiche alla mano l'Erasmus dà una marcia in più.

Perché uno studente iscritto al Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università "Mediterranea" dovrebbe vivere questa esperienza?

Riscatto sociale e personale. Mi spiego: sociale, perché in quanto figli di una terra martoriata veniamo indistintamente associati ad appellativi poco gratificanti, ed è nostro dovere dare prova del fatto che questi siano meri stereotipi non corrispondenti al vero; personale, per dimostrare - in primis a noi stessi - di non essere secondi a nessuno. Posso dirlo con orgoglio: gli studenti della "Mediterranea" all'estero si sono messi in evidenza e distinti positivamente, a dimostrazione del fatto che il rigore paga sempre.

A cura di Giuseppe Abramo

TUTELARE IL BRAND

QUANDO L'HASHTAG DIVENTA MARCHIO

Galeotto per gli *#hashtag* fu Twitter nel lontano 2007. A tutti – o almeno a chi utilizza i *social* – capita spesso di fare uso delle famose etichette (dall'inglese "hash" – cancelletto – e "tag" – letteralmente etichetta) che si sono diffuse a macchia d'olio in *social* come Twitter, Instagram, Facebook con la funzione di identificare, ricercare, segnalare un determinato argomento o discussione. L'"inventore" fu uno dei primi utenti di Twitter, che ai tempi propose di utilizzare i cancelletti per la condivisione di messaggi di gruppo: tralasciando l'uso spropositato e a tratti pressoché inutile che oggi spesso ne facciamo (milioni di tags come *#picoftheday*, *#friends*, *#adorable*, *#beautiful*, *#smile*, e tantissimi altri), sappiamo che un hashtag può diventare la parola-chiave per diversi movimenti di opinione o campagne sociali: si pensi a *#brexit* o *#jesuischarlie*.

A maggior ragione, per chi si occupa di strategia di impresa in un mercato – come quello attuale – altamente globalizzato e concorrenziale, distinguere i propri valori aziendali e l'immagine che ne deriva mediante l'utilizzo delle etichette nei *social* è tutt'altro che *#inutile*. L'iniziale e basilare funzione di "aggregatori tematici" degli hashtag rimane, ma non stupisce che i principali colossi aziendali li abbiano astutamente "trasferiti" nel mondo del marketing per utilizzarli come strumenti per migliorare e rendere – potremmo dire – *più al passo coi tempi* i rapporti di fidelizzazione con la clientela. I vari brand hanno iniziato così a sfruttare le nuove etichette per aprire le porte alla nuova frontiera dei segni distintivi: in poche parole "il marchio 2.0", espressione di un nuovo linguaggio customer-oriented. Il processo è iniziato nel 2013, quando lo *U.S. Patent and Trademark Office* (l'Ufficio brevetti e marchi statunitense) ha riconosciuto che un hashtag può essere registrato come marchio «solo qualora funga da identificatore della fonte dei beni o servizi del registrante». La definizione è apparsa tutt'altro che selettiva, tant'è che l'Office è stato inondato di richieste per la registrazione di marchi (si pensi: 1.398 nel 2015, delle quali 1.042 provenienti da-

gli Stati Uniti, 321 dal Brasile, 115 dal Regno Unito, 159 dalla Francia e ben 115 dall'Italia).

Cosa comporta la registrazione? L'azienda salvaguarda la *brand image* con un'adeguata tutela giuridica, dato che il riconoscimento garantisce al titolare di opporsi all'utilizzo – n.b. – commerciale di un hashtag identico o simile da parte dei *competitors*. Niente paura, quindi, perché è punito solo l'utilizzo sleale da parte dei concorrenti: gli utenti privati dei *social network* possono comunque fare uso del marchio senza incorrere in alcuna violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale (sarebbe insensato il contrario, dato che le condivisioni e utilizzazioni di

hashtag da parte degli utenti è fondamentale per diffondere e pubblicizzare il brand). La Federal Court del Mississippi si è espressa a proposito della tutela dei consumatori, assumendo che l'utilizzazione del nome di un concorrente all'interno di un hashtag potrebbe, in alcuni casi, costituire fonte di inganno per i consumatori (caso *Fraternity Collection, LLC v. Fargnoli*).

Quanto al contenuto, l'etichetta può comprendere il nome del marchio (ad esempio *#everydaymadewell* della famosa catena di abbigliamento Madewell) o uno slogan (*#letselftyougo* lanciato da Hudson), purché abbia i requisiti di novità, originalità, non sia una parola o un insieme di parole di uso comune e abbia carattere identificativo. Tra i colossi che hanno richiesto la registrazione spicca anche la Coca-Cola Company, che ha recentemente presentato ben due domande per *#cokcanpics* e *#smilewithacoke*.

L'intraprendenza statunitense pare che ancora non abbia travolto l'Italia: sebbene non ci siano ostacoli alla registrazione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) oggi non incorpora nei tradizionali "diritti di proprietà industriale" le nuove etichette social.

Ma come si può facilmente intuire, è solo questione di tempo prima che la campagna *#CanWeTrademarkIt?* si diffonda anche dalle nostre parti.

A cura di Adele Nostro



SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

rimborso anche per gli ergastolani?

Quando qualcuno subisce un danno ingiusto, da qualunque parte provenga e chiunque ne sia la vittima, questi ha un incancellabile diritto ad essere ristorato per ciò. Questo anche nel caso in cui il pregiudizio sia subito da parte di un detenuto, anche se condannato per i più efferati crimini, grazie alle garanzie di tutela – sovratutuali e costituzionali interne – che operano nel nostro ordinamento. Dopo la condanna del nostro Paese ad opera della nota sentenza della Corte di Strasburgo, emessa nel 2013, relativa al caso *“Torreggiani v. Italia”*, per violazione dell’art. 3 CEDU il legislatore nazionale ha seguito una pluralità di direzioni riformistiche del sistema penale e penitenziario per dar luogo alla soluzione della problematica del sovraffollamento carcerario e delle condizioni inumane di detenzione riguardanti gli ospiti delle patrie galere. Tra gli interventi, si segnala quello effettuato per tramite del D.L. 92/2014, conv. con modif. in L. 117/2014, che ha modificato la legge sull’**ordinamento penitenziario** (L. 354/1975). Una delle novità è quella presente nell’**art.**

35-ter, introdotto proprio da quest’ultimo decreto legge, che stabilisce la possibilità per il detenuto di essere garantito nei confronti del male subito attraverso due modalità di ristoro, l’uno **compensatorio**, l’altro **risarcitorio in forma specifica** che vengono individuate a seconda del caso. Una prima ipotesi riguarda i detenuti che stiano subendo un pregiudizio grave ed attuale in violazione dei propri diritti per situazioni che contravvengano con l’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni; questi possono rivolgersi al Magistrato di sorveglianza per richiedere: 1) uno sconto di pena di **un giorno per ogni dieci di pregiudizio subito**; 2) in alternativa, nel caso in cui lo sconto sia maggiore del residuo di pena, hanno diritto ad ottenere un risarcimento pari ad **8 euro per ogni giorno di pregiudizio**. Quest’ultimo rimedio si applica anche a coloro che abbiano subito un pregiudizio di durata inferiore a 15 giorni. Al terzo comma, poi, la norma contempla l’ipotesi di chi sia stato vittima della violazione, ma non si trovi più in stato di detenzione, sia per effetto di pena, sia di custodia cautelare in carcere non computabile nel *quantum* di pena da scontare. Entro sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo, costoro possono adire il tribunale civile al fine di ottenere la medesima misura compensatoria prevista al comma 2.

Orbene, quando si parla di sconti di pena, emerge il chiaro riferimento ad una pena di durata temporanea certa. E per coloro che siano stati condannati ad una pena perpetua? Ecco che il Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova notava l’inapplicabilità di tali rimedi agli ergastolani detenuti in condizioni violanti l’art. 3 CEDU, si sollevando q.l.c. di fronte alla Corte Costituzionale. Questo in quanto, secondo diritto:

- la questione appare rilevante posto che, nel caso concreto, il magistrato di sorveglianza, adito dal detenuto quale giudice competente ad apprestare un rimedio risarcitorio

per detenzione inumana, si trova nell’impossibilità di accordare sia una riduzione di pena, trattandosi di pena perpetua, sia un ristoro economico, previsto quest’ultimo solo in via aggiuntiva per la parte di pena non più riducibile. La norma, per il giudice, risulta inapplicabile in toto; - ancorché la pena perpetua in molti casi diventi nell’effettività temporanea per via dei vari istituti premiali presenti nell’ord. pen., è necessario far riferimento al tipo astratto, valutato *ex ante*, di pena inflitta, sicché il condannato all’ergastolo rimarrà comunque destinatario di una pena perpetua;

- la norma non sarebbe suscettibile di estensione analogica in virtù del divieto *ex art.* 14 Preleggi, perché trattasi di norma eccezionale rispetto alla regola generale dell’indifettibilità dell’esecuzione della pena. Lo stesso divieto impedisce l’estensione analogica dell’articolo 54 comma 4 o.p., che espressamente attribuisce anche agli ergastolani la possibilità di accedere all’istituto della liberazione anticipata.

Ne seguiva l’incostituzionalità per contrasto con gli art. 3 (per l’irragionevole disparità di trattamento tra detenuti), 24 (perché per gli ergastolani lo strumento giudiziale di tutela risulterà privo di effettività), 27 co. 3 (la protezione della sfera giuridica del detenuto è elemento imprescindibile per far sì che la pena tenda alla sua rieducazione) e 117 co. 1 (per violazione dell’art. 3 CEDU) Cost. (Ord. 176/2015, Trib. di Padova).

La Corte Costituzionale, invece, dichiara la questione infondata con **sent. 204/2016**, considerando erronea l’interpretazione fornita della norma da parte del Tribunale di Sorveglianza. Vero è, parafrasando le parole della Corte, che il condannato all’ergastolo non possa fruire dello sconto di pena, ma questi potrà comunque godere del ristoro economico di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito (art. 35-ter co. 2 ord. pen.), poiché il rimedio compensatorio risulta essere autonomo rispetto a quello risarcitorio, e non residuale, come sostenuto dal giudice *a quo*. Ne segue che l’ergastolano non rimarrà privo di tutela e che, quindi, la norma risulta conforme a quelle individuate come violate nell’ordinanza.

Disparità solo apparente, quindi? Purtroppo, la discriminazione tra i due tipi di detenuti permane, a parere di chi scrive. Difatti, mentre il condannato ad una pena temporanea potrà accedere ad entrambi i rimedi, il condannato alla pena perpetua dovrà accontentarsi del solo ristoro in forma pecuniaria. Trattandosi di una questione non risolvibile in via giudiziale, nemmeno da parte del Giudice delle Leggi, non resta che appellarsi ad una modifica legislativa degli istituti che dia luogo ad una maggior conformità alle norme costituzionali e alle pronunce sovranazionali di garanzia dei detenuti.

A cura di Giovanni Grasso

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CON MESSA ALLA PROVA

funzioni rieducative e interventi giurisprudenziali

A cura di Giuseppe Abramo



Con L. 67/2014 è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento di deflazione processuale e di recupero della persona: si tratta della "sospensione con messa alla prova" che, per la sua natura di causa di estinzione del reato e di rito alternativo, è stata inserita sia nella disciplina sostanziale (artt. 168 bis ss. c.p.) che in quella processuale (artt. 464 bis ss. c.p.p.). L'istituto in questione – già previsto per i condannati minorenni ex art. 28 D.P.R. 448/1988 - consiste nella *sospensione dell'iter procedurale (ordinario o speciale) e nella sottoposizione dell'imputato (o dell'indagato) ad un programma di prova che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato*. Nel rispetto di tre condizioni applicative (richiesta formulata dall'interessato; riferimento a reati puniti con pena pecuniaria, con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, nonché ai delitti indicati dall'art. 550 co.2 c.p.p.; il richiedente non deve essere un delinquente, un contravventore abituale, professionale o per tendenza, ovvero un soggetto la cui prova abbia avuto esito negativo), la messa alla prova può essere concessa solo una volta: la relativa ordinanza ammissiva, infatti, viene iscritta nel casellario giudiziale per consentire tale verifica. Elemento caratterizzante l'istituto è la predisposizione di un *programma di prova*, che viene concordato fra il soggetto interessato e l'ufficio esecuzione penale esterna, e i cui contenuti permettono di qualificare la sospensione con messa alla prova come uno strumento di "giustizia riparativa". La prova dovrà infatti consistere in: **condotte riparatorie**, dirette a rimuovere le conseguenze dannose del reato o nel risarcimento del danno; proposte di **mediazione con la persona offesa**; attività di volontariato e di reinserimento sociale del richiedente, in **affidamento al servizio sociale**; prestazioni di **lavoro di pubblica utilità** (non retribuite) presso gli Enti pubblici, nel settore socio-sanitario. Qualora l'esito della prova risultasse positivo, si andrebbe incontro alla sentenza dichiarativa di estinzione del reato, con conseguente arresto del procedimento; in caso contrario, vi sarebbe la prosecuzione dello stesso. Desti perplessità l'indicazione da parte del Legislatore della sola durata minima della prova (10 gg) e non anche della massima, in violazione del principio di legalità sulla certezza delle sanzioni inflitte; inoltre l'art. 657 bis c.p.p., nel caso in cui la prova abbia esito negativo o sia revocata e si giunga perciò ad una sentenza definitiva di condan-

na, prevede una sostanziale equiparazione del lavoro di pubblica utilità con la pena detentiva o pecuniaria (tre giorni di prova corrispondono a un giorno di reclusione o arresto, ovvero a 250 euro di multa o ammenda), attribuendo quindi al lavoro di pubblica utilità un connotato puramente affittivo, derivante però da un accertamento sommario e non da una profonda valutazione di merito. Numerose sono le questioni giurisprudenziali generate da questo nuovo strumento procedimentale, dettate senz'altro – a parere dell'avv. Larussa, membro della cattedra di dir. processuale penale dell'Università "Mediterranea" – dal "continuo tsunami normativo che fa sì che il Legislatore perda l'imprescindibile visione sistematica della disciplina".

Un primo problema era relativo al *computo delle circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale nel tetto di pena dei 4 anni*: secondo un primo orientamento, la norma di riferimento sarebbe stata quella generale ex art. 4 c.p.p., che considera suddette circostanze nel calcolo della pena; di parere diverso l'opinione secondo cui il Legislatore, qualora avesse voluto rinviare alla norma generale, lo avrebbe esplicitato. Con sent. n.36272, le Sez. Un. hanno chiarito che *ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168-bis c. p. alla pena editale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale*. Altra questione di particolare rilevanza atteneva l'incompletezza del decreto penale di condanna, che inizialmente poteva limitarsi a contenere l'avviso per l'imputato di chiedere il rito abbreviato, il patteggiamento e il giudizio immediato, senza alcun riferimento alla sospensione con messa alla prova. Con sent. n. 201 del 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 460 comma 1 lett. e) c.p.p. *nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione*. Infine, la questione intertemporale dell'istituto: la mancanza di una normativa transitoria ha comportato un notevole svantaggio per coloro che, al momento dell'entrata in vigore del rito alternativo, si trovavano già in dibattimento. Seppur si tratti, a parere della Corte Costituzionale, di una scelta rimessa alla discrezionalità del Legislatore, è doveroso sottolineare un'evidente disegualianza: per citare un esempio, coloro i quali fossero stati parti di un processo presso il Tribunale di Reggio Calabria (particolarmente spedito) già in fase dibattimentale, non avrebbero potuto usufruire dell'istituto in esame al momento della sua entrata in vigore, rispetto invece ai protagonisti di un processo presso il Tribunale di Roma (decisamente più lento, perché carico di lavoro), ancora fermo alle indagini preliminari.

#JESUIS: AMATRICE O CHARLIE HEBDO?

A cura di Chiara Violi

Piange ancora l'Italia, dilaniata dal nuovo terremoto che ha colpito il cuore del Paese nella notte del 24 agosto 2016, durante la quale una forte scossa di magnitudo 6.0 faceva tremare le aree comprese tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Maggiormente danneggiati i comuni di Accumoli - nei cui pressi si è registrato l'epicentro dell'evento sismico - di Amatrice e di Arquata del Tronto: decine i morti e i feriti, migliaia gli sfollati. Tempestivi sono stati i soccorsi, che hanno lavorato ininterrottamente nella speranza di estrarre dalle macerie i pochi sopravvissuti, e che, ancora oggi, assieme al contributo delle Istituzioni e dei tanti volontari accorsi da tutta Italia, dimostrano vicinanza alla popolazione colpita, fornendo sostentamenti e aiuti di ogni genere, in quella che è stata definita una vera e propria gara di solidarietà. "Deride" l'Italia, invece, la matita di Charlie Hebdo, il periodico francese satirico ed irriverente che i più hanno conosciuto a seguito del drammatico attentato terroristico di matrice islamica del novembre 2015. Come si ricorderà, un commando di uomini armati fece irruzione presso i locali della sede del settimanale, provocando molte vittime, tra cui il direttore e diversi storici collaboratori. Tutti si strinsero, allora, attorno al giornale, rivendicando la libertà di espressione e di satira e lanciando sul web, per manifestare tale vicinanza, il famoso hashtag - aggregatore tematico in voga nei social network - #jesuischarlie. Ma a colpire, questa volta, è la stessa penna di Charlie Hebdo, che riapre la ferita della catastrofe del 24 agosto. È polemica, infatti, sulla vignetta pubblicata dalla rivista francese nel numero 1258 del 31 agosto scorso, dedicata proprio al sisma di Amatrice: *"Terremoto all'italiana: penne al sugo di pomodoro, penne gratinate, lasagne"* è quello che si legge sulle teste dei feriti sporchi di sangue e su diverse persone sepolte da strati di pasta. Così, sui social network, sono stati in tanti a fare un passo indietro: #jesuischarlie, da emblema

della libertà di espressione, diventa luogo di scontro e di dubbio: fino a che punto può spingersi la libertà di satira?

E mentre la Francia prendeva le distanze dalla vignetta, tra l'indignazione delle Istituzioni italiane e della popolazione tutta, un secondo disegno interveniva a giustificare il primo: *"Italiani, non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case, è la mafia"*, si legge nella nuvoletta del disegno, ambientato, ancora una volta, tra le macerie del sisma. Senza ulteriore indugio, il comune di Amatrice ha depositato, presso la procura del tribunale di Rieti, in data 12 settembre, una denuncia-querela per diffamazione aggravata contro il periodico francese. Secondo quanto esposto dai legali del paese coinvolto, la prima vignetta aveva raffigurato le vittime del sisma "in modo tale da somigliare a degli stereotipati piatti della tradizione culinaria italiana", mentre la seconda vignetta "aveva attribuito la colpa della devastazione del centro Italia alla mafia", parole suggellate dallo sdegno del primo cittadino amatriciano, Sergio Pirozzi: "Ben venga l'ironia, ma sulle disgrazie e sui morti non si fa satira". Tempestiva la replica di Charlie Hebdo, che ha colto l'occasione per tornare sul terremoto di Amatrice: nessun disegno questa volta, ma un duro editoriale di Gerard Biard dal titolo "Il terremoto di Amatrice, commedia all'italiana", in cui il caporedattore attacca il sindaco del paese reatino e la stampa italiana, domandandosi se la querela verrà mai accettata da una magistratura, quella italiana, "che ha già tante cose da fare e, tra queste, ascoltare lo stesso sindaco di Amatrice, già in carica quando il piano comunale di Protezione civile è stato approvato, così come era in carica quando sono stati concessi permessi e autorizzazioni su alcuni edifici del comune. Cose ben più gravi di un presunto oltraggio all'eleganza satirica". Velate, ma altrettanto dure, le critiche alla stampa italiana, in particolare a quella più autorevole, accusata, da una parte, di aver aderito all'indignazione collettiva sulle vignette di Charlie Hebdo e, dall'altra, di aver seguito con grande interesse l'inchiesta della magistratura, tesa a "portare alla luce ciò che eventualmente poteva nascondersi sotto le macerie di Amatrice, già dal primo giorno dopo il terremoto, la qual cosa - prosegue Biard - dà un po' l'impressione che gli editorialisti oltraggiati, che hanno fatto a gara per indignarsi, quasi non leggano i giornali per i quali scrivono".

Non è dato ancora sapere come evolverà la vicenda, a chi i magistrati daranno ragione e quale interesse prevarrà, ma una cosa è certa: le vignette restano, come le macerie, a ricordare una tragedia che nessuna gomma potrà mai cancellare.



JOBS ACT À LA FRANÇAISE

cosa cambia nel mercato del lavoro d'Oltralpe

A cura di Consuelo Nicoletti

È stata approvata il 21 luglio 2016 la "Loi travail", ossia la riforma del lavoro, una sorta di Jobs Act in salsa francese. Un provvedimento che, fin dalla sua presentazione in Parlamento, avvenuta nel febbraio scorso, ha suscitato molte polemiche e animato lo spirito di studenti e lavoratori francesi. Da febbraio e fino alla data dell'approvazione, infatti, diversi sono stati gli scioperi proposti dalle varie sigle sindacali, a cui ha aderito gran parte della popolazione. Molto controversi soprattutto alcuni punti del progetto di legge presentato dalla Ministra del Lavoro Myriam El Khomri, tra cui: licenziamenti più facili, la retribuzione degli straordinari, l'affievolimento delle tutele dei lavoratori, una maggiore flessibilità per le imprese ad aumentare gli orari di lavoro e una minore frequenza della contrattazione con i sindacati. Inoltre, denunciano gli oppositori della riforma, l'impostazione della "Loi travail" rovescia la gerarchia delle norme disciplinanti il rapporto di lavoro: infatti, mentre il Codice del lavoro francese sanciva la prevalenza della legge sugli accordi collettivi e aziendali, la riforma sembra ora attribuire detta prevalenza proprio alla contrattazione aziendale, con la conseguenza che quest'ultima potrebbe addirittura risultare meno favorevole al lavoratore. Da ciò, dunque, le proteste di piazza che si sono susseguite per quasi sei mesi e che, tutto sommato, hanno portato ad una revisione dell'impianto normativo. Cosa prevede esattamente questa normativa? Va innanzitutto specificato che il testo è stato approvato con una particolare procedura prevista dalla Costituzione, che consente al Governo di imporre all'Assemblea nazionale, la Camera bassa del Parlamento francese, l'adozione di una legge senza discuterla né votarla. I parlamentari, tuttavia, hanno la possibilità di opporsi a questo meccanismo attraverso la presentazione di una censura che, nel caso della "Loi travail", non è stata però presentata: allora, via libera alla riforma.

Questi, nel dettaglio, i punti salienti:

- licenziamenti economici più semplici: sono state ampliate le ipotesi di licenziamento senza reintegro, ricomprendendovi le esigenze di riorganizzazione necessaria al salvataggio dell'impresa in crisi e una diminuzione delle commesse o dei ricavi di un trimestre nel caso di imprese con meno di 11 dipendenti, due trimestri consecutivi per quelle che occupano dagli 11 ai 50 dipendenti, di tre trimestri consecutivi per quelle da 50 a 300 lavoratori e infine, di quattro trimestri consecutivi per quelle con più di 300 dipendenti;
- sono state escluse dalla "giusta causa" tutte quelle situazioni di crisi aziendale create ad hoc dalle imprese stesse al fine di favorire i licenziamenti;

- riduzione della retribuzione degli straordinari: l'impianto pre-riforma prevedeva una retribuzione di circa il 25% in più per le prime otto ore di straordinario, per salire al 50% nelle ore successive. Con la riforma entrata in vigore si stabilisce, invece, che datori di lavoro e sindacati potranno concordare una maggiorazione inferiore al 25% e superiore al 10%. Verosimilmente, questo potrebbe portare ad un massiccio ricorso agli straordinari da parte dei datori di lavoro, determinando quindi un aumento dell'orario di lavoro e una riduzione dei benefici per il lavoratore;
- referendum aziendale: è possibile ricorrervi nel caso in cui l'intesa sia stipulata da uno o più sindacati che abbiano almeno il 30% dei consensi. Se detto accordo ottiene l'approvazione referendaria, esso si applica a tutti i lavoratori dell'azienda e chi si oppone potrà essere licenziato per ragioni economiche;
- impresa e sindacati possono concordare una maggiore flessibilità degli orari lavorativi per far fronte ad un aumento della domanda;
- viene ribadita la prevalenza degli accordi aziendali su quelli di categoria in materia di orario e retribuzione degli straordinari.

Non hanno trovato spazio, per buona pace dei cugini d'Oltralpe, alcune tra le modifiche maggiormente dibattute, quali, ad esempio, la fissazione di un tetto alle indennità di licenziamento – per cui la situazione è rimasta invariata: sarà il giudice adito a stabilirla -, l'aumento dell'orario di lavoro per gli apprendisti, la possibilità per le piccole e medie imprese di concordare l'orario di lavoro direttamente con il singolo lavoratore ed infine la possibilità per le multinazionali di variare il piano di ristrutturazione, tenendo conto dell'andamento del solo impianto francese e non di tutto il gruppo. Questo, a grandi linee, il contenuto di quello che è stato definito il Jobs Act alla francese: una riforma tesa ad incidere profondamente sul mercato del lavoro e che, senza l'azione del popolo, avrebbe probabilmente apportato delle modifiche ancor più significative a discapito dei lavoratori.



LA SOPPRESSIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA EUROPEO

A cura di Emanuela Lorusso

Lo scorso 16 dicembre, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato un regolamento le cui previsioni sono destinate ad influenzare il futuro prossimo del sistema giurisdizionale dell'Unione, determinando – tra le altre cose - la fine definitiva dell'unico tribunale specializzato finora creato in ambito europeo: il Tribunale della Funzione Pubblica, i cui ricorsi, membri e risorse saranno totalmente trasferiti al Tribunale dell'Unione Europea nella data del 1° settembre 2016.

Tale regolamento modifica l'assetto interno della Corte di Giustizia europea, in maniera particolare occupandosi della organizzazione generale del Tribunale e delle sue competenze. È stata la stessa Corte, tramite una richiesta legislativa, a proporre tale cambiamento alla Commissione, apportando motivazioni quali il crescente numero di ricorsi di cui il Tribunale deve ormai occuparsi, e dei tempi che tale attività richiede. Esercitando i propri poteri, la Commissione europea ha riportato tali richieste, sotto forma di delibera, al Parlamento e al Consiglio europeo, ponendo così le basi per quello che oggi è il regolamento (UE, EURATOM) 2015/2422, "recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea". Esso riformula gli articoli 9 e 48 dello statuto in questione, i quali si occupano, rispettivamente, del rinnovo parziale dei giudici del Tribunale, e del loro numero. D'ora in poi, solo la metà di questi, ogni tre anni, godrà eventualmente della proroga delle funzioni esercitate; sul piano quantitativo, poi, i giudici stanno già aumentando gradualmente: sono passati da 28 (come originariamente previsto) a 40 nel 2015, per diventare 47 nell'anno corrente, fino a raggiungere il numero definitivo di 56 (due per Stato membro) nel 2019. Il Tribunale per la Funzione Pubblica nasce nel 2004, quando, sulla base dell'art. 257 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il Parlamento e il Consiglio europeo decidono di istituire un organo specializzato all'interno del proprio sistema giurisdizionale, che sia incaricato di occuparsi in prima istanza di ricorsi in materie specifiche. Esso diventa così responsabile circa i rapporti di carattere lavorativo tra l'Unione Europea e i suoi agenti, toccando problematiche che variano dall'ambito della previdenza sociale, fino a quello dei provvedimenti disciplinari e del sistema retributivo. Il Tribunale specializzato si componeva di

sette giudici, scelti all'unanimità dal Consiglio, tra persone che disponessero dei requisiti di indipendenza e capacità richiesti, nel massimo rispetto della più ampia base geografica, previo parere di un comitato ad hoc (composto da sette membri, tra ex giudici e avvocati generali). Una volta raggiunta la decisione ed emanata la sentenza, questa poteva essere impugnata, per i soli motivi di diritto, dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale della Funzione Pubblica ha emesso, nel corso della sua breve vita, oltre 1500 sentenze, accogliendo più di 14 giudici e occupandosi di problematiche che hanno coinvolto 40000 individui. Il regolamento 2015/2422 ne ha decretato la chiusura nella data del 1° settembre 2016. Per assicurare il buon funzionamento del nuovo assetto e monitorare la sua efficienza, entro il dicembre 2020 è prevista l'elaborazione di una relazione destinata alle principali istituzioni europee, della cui redazione sarà responsabile la stessa Corte, coadiuvata da un consulente esterno.

Da quando la Carta di Nizza ha proposto, nel 2003, l'idea della creazione di organi specializzati nel panorama europeo, l'unica volta in cui tale possibilità si è concretizzata, è stata proprio con l'istituzione del Tribunale della Funzione Pubblica, che ad oggi ne resta l'unico esemplare.

Alla luce della sua soppressione, sembra lecito temere che tale risvolto possa essere in futuro considerato un cattivo precedente, con la conseguenza di una lenta disfatta del citato articolo 257, che rischia così di restare inutilizzato nei tempi a venire.



L'IVAFE: l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

Le persone fisiche residenti sul territorio italiano che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio in Paesi esteri, devono obbligatoriamente versare un'imposta sul loro valore: l'IVAFE. Questa, introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 201/2011 (Decreto Monti), è in vigore dal periodo di imposta 2012 in misura proporzionale al valore degli strumenti finanziari detenuti all'estero e ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria ivi esplicitata.

L'oggetto del tributo è stato determinato con l'introduzione della legge europea 2013-bis (Legge n. 161 del 30/10/2014). L'art. 9 della suddetta legge ha modificato l'art. 19, commi 18, 20 e 21, del D.L. 201/2011, ed ha espressamente ristretto l'ambito oggettivo di applicazione dell'IVAFE, la quale, dal periodo d'imposta 2014, non si applica più senza distinzioni e su tutte le attività finanziarie, bensì solo ed esclusivamente ai prodotti e agli investimenti finanziari per i quali siano previste imposte in Italia. La stessa, inoltre, è dovuta a prescindere dall'importo dell'investimento, tranne nel caso di conti correnti e depositi bancari per i quali il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto sia superiore a 5.000 euro: in questo caso l'IVAFE è dovuta nella misura fissa di 34,20 euro.

Al fine di assicurare una massima trasparenza per quanto concerne il monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. 167/1990) sulle varie attività finanziarie detenute all'estero, l'IVAFE deve essere versata direttamente dal contribuente e dichiarata nel quadro RW del Modello Unico.

La corretta compilazione del quadro RW è elemento imprescindibile per determinare in modo corretto gli importi da versare ai fini dell'IVAFE. Il contribuente ha la possibilità di sanare l'omessa presentazione del modulo RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, versando una sanzione pari a 258 euro. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,

la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per quanto riguarda ogni forma di contenzioso, relativamente all'IVAFE, si applicano le regole ordinarie dell'IRPEF.

Ecco un elenco sintetico delle attività finanziarie detenute all'estero e soggette ad IVAFE:

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, valute estere;
- depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- attività e investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi non collaborativi;
- gli oggetti preziosi, le opere d'arte, i metalli preziosi detenuti all'estero;
- sottoscrizioni di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzata o gestite da società ed enti di diritto estero;
- ogni altra attività da cui conseguano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

La base imponibile dell'IVAFE è costituita dal valore di mercato di ogni singola attività, rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, facendo altresì riferimento alla documentazione fornita dall'intermediario. Infine, a partire dall'anno finanziario 2014 l'aliquota dell'IVAFE è fissata allo 0,2%.

A cura di Giuseppe Latella



NOTIZIEFLASH



■ A LEZIONE DA GAETANO SILVESTRI

Grande partecipazione degli studenti della Mediterranea alla lectio magistralis tenuta dal prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte Costituzionale. L'evento, intitolato "Settant'anni di Repubblica nell'Europa che cambia", ha avuto luogo lunedì 10 ottobre grazie alla collaborazione delle cattedre dei proff. A. Spadaro, C. Salazar, A. Rauti e C. Panzera con l'Associazione ex Consiglieri regionali della Regione Calabria.



■ TAGLIATO IL NASTRO ALLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA ROMA

È stata inaugurata il 6 maggio la nuova Residenza di Via Roma, con la quale la Mediterranea arricchisce l'offerta di 34 posti alloggio per studenti (matricole, iscritti ad anni successivi al primo, iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alla Scuola di specializzazione per le professioni legali) selezionati con criteri di merito e docenti. La struttura è di 4 piani, ognuno dei quali dotato di sala studio, zona pranzo-relax, e una cucina ad uso collettivo. Il residence è attrezzato tra l'altro di una sala biblioteca-riunioni, di un salone polifunzionale per conferenze, di una lavanderia a gettoni, di una sala giochi-ascolto musica e di un'area fitness. Nell'intera area si potrà fruire del servizio WiFi-UNIRC. Per maggiori informazioni, rimandiamo al bando d'ammissione pubblicato dal Diritto allo studio sul sito d'Ateneo.



■ IL CONSIGLIO D'EUROPA BOCCIA LA MATERNITÀ SURROGATA

Il rapporto dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa bocchia con 83 'no', 77 'sì' e 7 astenuti, una prima timida apertura all'istituto che permette di affrontare la gestazione e il parto del nascituro ad altri.



■ IVA IMPRENDITORI: ASSOLTO L'EVASORE CHE PAGA PRIMA DELLA SENTENZA

Con una interessante sentenza, la n. 40314 del 28 settembre 2016, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l'imprenditore, il quale non versi l'Iva dovuta per l'anno di imposta ma che prima della sentenza definitiva paghi l'intera somma, compresa di accessori ed interessi, fa estinguere processo e reato.

VUOI FAR PARTE DELLA REDAZIONE DI
DIRITTO VENTUNO?

invia il tuo articolo alla mail redazione.diritto21@gmail.com



DIRITTOVENTUNO

WWW.DIGIEC.UNIRC.IT



Partecipa attivamente alla redazione o inviaci i
tuo*i* articoli contattandoci all'indirizzo email:
redazione.diritto21@gmail.com

segui su



Diritto 21